



## Modello di organizzazione, gestione e controllo (D.lgs. n. 231/2001)

Emissione	Data	Firma	 <b>EDOTTO S.R.L.</b> Via Angelo Morettini, 8/F 06034 FOLIGNO (Pg) c.f. e p.iva 0302586054-9
	11/10/2021		
Approvazione	Data	Firma	 <b>EDOTTO S.R.L.</b> Via Angelo Morettini, 8/F 06034 FOLIGNO (Pg) c.f. e p.iva 0302586054-9
	11/10/2021		
Approvazione ODV	Data	Firma	
	11/10/2021		

Versione	Data	Descrizione	Autore
<b>01</b>	11-10-21	Prima emissione	<b>EDOTTO SRL</b>

Capitolo 1.....	3
<i>Il quadro normativo di riferimento</i> .....	3
1 D.lgs. n. 231/2001.....	3
Capitolo 2.....	15
<i>EDOTTO SRL</i> .....	15
2.1 Descrizione generale.....	15
2.2 Attività.....	15
2.3 Proposte formative.....	16
Capitolo 3.....	18
3.1 Metodologia adottata nella costruzione del modello.....	18
3.2 Finalità del Modello.....	18
3.3 Struttura Del Modello.....	19
3.4 Elementi del Modello.....	20
3.4.1 La mappatura delle aree a rischi e di controllo.....	20
3.4.2 Principi di controllo delle attività a rischio e relative procedure.....	21
3.4.3 Casi non previsti da protocolli.....	22
3.4.4 <b>Disposizioni verso amministratori, direttore generale, responsabili di sede o di funzione</b> .....	23
3.5 Destinatari del Modello.....	23
Capitolo 4.....	24
<i>Organismo di Vigilanza</i> .....	24
4.1 Istituzione e membri.....	24
4.2 Informativa da e verso l’OdV.....	26
4.3 Sistema sanzionatorio.....	29
4.3.1 Sistema sanzionatorio per i lavoratori dipendenti.....	29
4.3.2 Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti.....	30
Capitolo 5.....	31

Codice etico.....	31
5.1 Premessa.....	32
5.2 Destinatari.....	33
5.3 Finalità del codice etico.....	34
5.4 Sistema disciplinare e sanzioni.....	34
5.5 Aggiornamento Codice Etico e Modello di Organizzazione, gestione e controllo.....	34
Capitolo 6.....	35
Attività di comunicazione e formazione.....	35
6.1 Comunicazione.....	35
6.2 Formazione.....	35

## Capitolo 1

### 1.1 Il quadro normativo

#### D.lgs. n. 231/2001

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”) sono stati definitivamente introdotti e recepiti, nell’Ordinamento italiano, tutta una serie di provvedimenti internazionali e comunitari (*Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; *Convenzioni di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione; *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* anch’essa sulla lotta alla corruzione) tendenti alla “*responsabilizzazione*” delle persone giuridiche.

In particolare, con il decreto n. 231 è stato introdotto un regime di responsabilità c.d. amministrativa in sede penale a carico delle persone giuridiche che si aggiunge, e **non sostituisce**, la personale responsabilità penale della persona fisica autrice dei reati.

Le fattispecie di reato che determinano la responsabilità degli enti sono:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001);
2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.Lgs. n.231/2001), introdotto dall’art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008 n. 48, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest*”

il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", e successivamente modificato dall'art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con L. 18 novembre 2019, n. 133 (cyberterrorismo);

3. Delitti di criminalità organizzata (art.24-ter D.Lgs. n. 231/2001), introdotto dall'art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*";

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25, D.Lgs. n. 231/2001);

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. n. 231/2001), introdotto dall'art. 6 comma 1 D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, con L. 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie*", l'art. 25-bis è stato successivamente modificato ad opera dell'art. 15, comma 7, L. 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*";

6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001); norma introdotta dall'art. 15, comma 7, L. 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*";

7. Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001), introdotto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 11 aprile 2002, n. 61, recante "*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della L. 3 ottobre 2001, n. 366*

8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D. Lgs. n. 231/2001), introdotto dall'art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*";

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D. Lgs. n. 231/2001); norma introdotta dall'art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale*

femminile”;

10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* D.Lgs. n. 231/2001); norma introdotta dall’art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228, recante “*Misure contro la tratta di persone*”;

11. Abusi di mercato (art. 25-*sexies* D. Lgs. n. 231/2001); norma introdotta dall’art. 9, comma 3, L. 18 aprile 2005, n. 62, recante “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004*”;

12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D. Lgs. n. 231/2001); norma introdotta dall’art. 9, comma 1,

L. 3 agosto 2007, n. 123, recante “*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*”, successivamente modificato dall’art. 300, comma 1, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

13. Ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/2001), introdotto dall’art. 63 (ora 72), comma 3, D. Lgs. 21 novembre 2007,

n. 231, recante “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”, successivamente modificato dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186;

14. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-*novies* D. Lgs. n. 231/2001); norma introdotta dall’art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”;

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-*decies* D. Lgs. n. 231/2001); norma introdotta dall’art. 4 L. 3 agosto 2009, n. 116, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*”;

16. Reati ambientali (art. 25-*undecies* D. Lgs. n. 231/2001); norma introdotta dall’art. 2,

comma 2, D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni*”, successivamente modificato dalla L.22 maggio 2015, n. 68;

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, D. Lgs. n. 231/2001); norma introdotta dall’art. 2, comma 2, D. Lgs.16 luglio 2012, n. 109, recante “*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”, successivamente modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161;

18. Razzismo e xenofobia (art.25-*terdecies*, D. Lgs. n. 231/2001), norma introdotta dall’art. 5, comma 2, L.20 novembre 2017, n. 167, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017*”<sup>3</sup>;

19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*D.Lgs.n. 231/2001), introdotto dall’art. 5, comma 1,

L.3 maggio 2019, n.39, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*”;

20. Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* D.Lgs. n. 231/2001), introdotto dall’art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con L. 19 dicembre 2019, n. 157, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”;

21. Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*D. Lgs. n. 231/2001), introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. d) D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale*”;

22. Delitti tentati (art. 26 D. Lgs. n. 231/2001);

23. Reato di cui all’art. 10 L. 16 marzo 2006, n. 146, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio*

2001”.

Più specificamente, la responsabilità amministrativa dell’ente potrà configurarsi in presenza di uno dei reati presupposti, consumati o tentati, di seguito elencati.

**Con riferimento all’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:**

- malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.);
- truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.).

**Con riferimento all’art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati:**

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quaterc.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquiesc.p.).

**Con riferimento all'art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i delitti di criminalità organizzata:**

- associazione per delinquere finalizzata a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602 c.p. nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, L. 1 aprile 1999, n. 91 (art. 416, comma 6, c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata all'immissione sul mercato, esportazione o importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R.9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.).

**Con riferimento all'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione:**

- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p. quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità;
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, commi 1 e 2, c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);



- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.).

Sussiste la responsabilità dell'ente anche quando i delitti di cui sopra siano stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis* c.p.

**Con riferimento all'art. 25-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001, concernente le falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:**

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**Con riferimento all'art. 25-*bis.1* del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i delitti contro l'industria e il commercio:**

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

**Con riferimento all'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati societari:**

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 1, c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

**Con riferimento all'art. 25-quater del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico:**

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);

- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato – Capo I, Titolo I, Libro II c.p. – ovvero uno dei delitti contro la personalità interna dello Stato – Capo II, Titolo I, Libro II c.p. (art. 302 c.p.);
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

**Con riferimento all'art. 25-*quater*.1 del D. Lgs. n. 231/2001, concernente il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:**

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

**Con riferimento all'art. 25-*quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati contro la personalità individuale:**

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis*, c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

**Con riferimento all'art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati di abuso di mercato:**

- abuso di informazioni privilegiate (art 184 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, es.m.i.);
- manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, es.m.i.).

**Con riferimento all'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:**

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

**Con riferimento all'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:**

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.).

**Con riferimento all'art. 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati commessi in violazione del diritto d'autore:**

- art. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171-bis L. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171-ter L. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171-septies L. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633.

**Con riferimento all'art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001, concernente il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:**

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**Con riferimento all'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati ambientali:**

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);

- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono materiali ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. (art. 733-bis c.p.);
- sanzioni penali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- sanzioni (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- art. 1, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 2, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 6, comma 4, L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549;
- inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

**Con riferimento all'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001, concernente il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:**

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 268);
- lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 268).

**Con riferimento all'art. 25-terdecies del D. lgs. n. 231/2001, concernente il reato di razzismo e xenofobia:**

- art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654.

**Con riferimento all'art. 25-quaterdecies del D. Lgs. n. 231/2001, concernente il reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:**

- frode in competizioni sportive (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401); esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401).

**Con riferimento all'art. 25-quinquesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati tributari:**

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

**Con riferimento all'art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, concernente il contrabbando:**

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R.23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R.23gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R.23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R.23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R.23 gennaio1973, n. 43);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R.23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R.23 gennaio 1973, n. 43);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R.23gennaio 1973, n. 43);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R.23 gennaio 1973, n. 43);
- altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R.23 gennaio 1973, n. 43);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R.23 gennaio 1973, n. 43);
- sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità (art. 295-bisD.P.R.23 gennaio 1973, n. 43);
- recidiva nel contrabbando (art. 296 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando abituale (art. 297 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando professionale (art. 298 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale (art. 299 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43).

Con riferimento **all'art. 26 del D. Lgs. n. 231/2001**, recante la disciplina dei delitti tentati, la norma prevede la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione di uno dei reati di cui agli artt. 25 ss. del D. Lgs. n. 231/2001. Ai fini della configurabilità del tentativo si fa riferimento all'art. 56 c.p., ai sensi del quale *“Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco, a commettere un delitto risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica”*.





## Capitolo 2

### *EDOTTO SRL*

#### 2.1 Descrizione generale

EDOTTO SRL è un organismo che opera a supporto dell'impresa nell'analisi dei fabbisogni formativi, nella scelta delle fonti di finanziamento più appropriate, nella progettazione didattico-formativa dei piani di formazione continua aziendale, nell'erogazione, rendicontazione e gestione economico-finanziaria delle azioni formative.

EDOTTO SRL è Ente di Formazione accreditato alla Regione Umbria e con certificazione di qualità, per la progettazione ed erogazione dei corsi di formazione continua ed offre consulenze e servizi formativi a Professionisti ed Aziende.

Con una continua attenzione all'innovazione nelle modalità di erogazione della formazione, nei format, nei modelli di monitoraggio e verifica, ma anche nell'utilizzo delle tecnologie (web communication, e-learning, multimedia), EDOTTO SRL ha come propria finalità quella di progettare corsi aziendali, accreditati dalla Regione Umbria DD10670 del 03/11/2016 per le macrotipologie Formazione Superiore, Continua e Permanente.

Nel suo statuto sono evidenziate chiaramente le finalità e gli obiettivi che sottendono questo duplice accreditamento, ovvero:

- attuare iniziative di formazione professionale;
- rappresentare, nelle apposite sedi, le particolari situazioni ed esigenze locali ed adottare le opportune iniziative per assicurare, nell'ambito del territorio dei comuni in cui insistono le sedi, un sistema di formazione continua e permanente atto ad assicurare le conoscenze teoriche e pratiche relative ai vari ruoli professionali nei settori produttivi al fine di soddisfare le esigenze degli operatori economici della zona.

L'ente dispone di 39 dipendenti e due collaboratori tra docenti, amministrativi, direzione, tutor, bilanciatori e collaboratori di segreteria.

#### 2.2. Attività

L'attività di EDOTTO SRL si sviluppa in una serie articolata come da elenco che segue:

Gestione amministrativa e finanziaria dei piani;

Predisposizione della modulistica per la rendicontazione delle attività di formazione, come

previsto dagli enti erogatori di finanziamento;

Progettazione, implementazione e gestione di sistemi e corsi in modalità e-learning;

Disponibilità di tutor d'aula e per la formazione a distanza;

Elaborazione e fornitura dei materiali didattici, cartacei e multimediali, di supporto alla formazione;

Disponibilità di docenti ed esperti in relazione ai contenuti didattici previsti dal piano;

Supporto nella gestione, organizzazione ed erogazione dei piani formativi;

Progettazione e presentazione dei piani formativi agli enti o alle istituzioni erogatrici di finanziamenti;

Analisi e scouting delle principali fonti di finanziamento per presentare piani e azioni di formazione continua finanziata;

Analisi dei fabbisogni formativi;

Bilancio delle competenze.

### 2.3 Proposte formative

EDOTTO SRL attiva corsi per la formazione professionale dei seguenti profili:

#### **Competenze trasversali**

Marketing e sviluppo commerciale

Sviluppo individuale

Marketing, vendita e gestione della funzione commerciale

Gestione delle risorse umane

Comunicazione

Cultura d'impresa

#### **Software**

Business intelligence

Fatturazione elettronica

Paghe base/avanzato

Contabilità base/avanzato

Magazzino

Controllo di gestione

#### **Privacy**

Corsi DPO

Privacy GDPR

Formazione obbligatoria

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Igiene e Haccp

Competenze specifiche di settore

Logistica

Sviluppo organizzativo

Competenze linguistiche

Italiano per stranieri

Lingue straniere

con le seguenti modalità di formazione:

Autoformazione: Percorso supportato da un esperto, il cui ruolo chiave, oltre a quello di tutore, è consigliare allo studente come reperire e usare le fonti di apprendimento.

Coaching: Metodologia all'avanguardia nell'ambito dello sviluppo personale e manageriale. Consiste in un processo di training personalizzato, svolto da professionisti esperti di gestione e sviluppo delle risorse umane, e destinato a persone che mirano a gestire meglio il loro lavoro e a crescere sul piano individuale e professionale.

Convegni e seminari: Gli interventi sono affidati a docenti e relatori altamente qualificati, ai partecipanti viene altresì fornito tutto il materiale di studio (dispense e moduli).

Counselling: Attività professionale che tende ad orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità della persona, promuovendone atteggiamenti attivi, propositivi e stimolandone le capacità di scelta.

Formazione a distanza (e-learning): Apprendimento a distanza attraverso piattaforma web, caratterizzata da interattività, dinamicità e possibilità di personalizzare il proprio percorso di apprendimento.

Lezioni frontali: Trasferimento ad un gruppo di discenti di conoscenze e competenze su moduli specifici, attraverso l'intervento di uno o più docenti.

Mentoring (training on the job): Attività che mira alla valorizzazione delle potenzialità dell'individuo. Attraverso un processo di affiancamento da parte di un collega più anziano e più esperto – denominato mentore – si supporta il processo di inserimento e di apprendimento del

neoassunto.

One to One: Tale modalità implica l'erogazione di sessioni formative individuali, indirizzate ad un solo lavoratore discente con bisogni formativi altamente specifici, estremamente urgenti, o che necessita di un'ampia flessibilità in termini di orario e frequenza.

Tutoring: Modalità di gestione responsabile della classe, che consiste nell'affidare ad uno o più soggetti la responsabilità di una parte del programma didattico, con alcuni obiettivi ben definiti da raggiungere.

Workshop: Incontro formativo o di presentazione, in genere di stampo pratico, con una durata contenuta entro le 5 giornate.

## Capitolo 3

### *“Modello 231” di EDOTTO SRL*

#### 3.1 Metodologia adottata nella costruzione del modello

Al fine di individuare i processi rilevanti, ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, si è proceduto innanzitutto ad una inventariazione delle aree di attività al fine di individuare quelle che risultano interessate dalle potenziali fattispecie delittuose.

Si è progettato un sistema di controllo (“serie di protocolli” per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni) ovvero si è proceduto alla valutazione del sistema esistente all'interno della EDOTTO SRL e all'adeguamento, quando richiesto, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

Sono stati effettuati colloqui con il personale e con la Direzione al fine di far emergere le possibili aree di rischio con il supporto di un tutore/facilitatore metodologico. Si è quindi stabilito, con riguardo al sistema di prevenzione da costituire in relazione al rischio di commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/01, che la soglia di rischio ritenuta accettabile è rappresentata, nel caso dei reati dolosi, da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Nel caso, invece, dei reati colposi commessi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, il rischio accettabile è costituito da una condotta non dolosa che viola il modello organizzativo di prevenzione e degli adempimenti obbligatori imposti dalle norme di

legge, nonostante l'osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

### 3.2 Finalità del Modello

EDOTTO SRL si propone, con l'adozione di questo Modello, di formalizzare principi e norme di condotta, dirette al proprio interno ed ai soggetti con i quali opera, improntati alla trasparenza, alla correttezza e legalità, alla distinzione di ruoli e funzioni e chiara attribuzione di compiti e responsabilità.

Il Modello si propone, pertanto, le seguenti finalità:

- promuovere una cultura d'impresa improntata ai principi di legalità e di rispetto dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana;
- promuovere la conoscenza del d. lgs. 231/2001 e delle norme dal medesimo richiamate e determinare nei destinatari del Modello la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in sanzioni anche a carico di EDOTTO SRL;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di monitoraggio, prevenzione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo a quelli per i quali trova applicazione il d. lgs. 231/2001 contro la pubblica amministrazione,
- affermare il principio di non tolleranza di comportamenti illeciti, quand'anche essi fossero a vantaggio o nell'interesse di EDOTTO SRL;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di EDOTTO SRL che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni e finanche la risoluzione del rapporto contrattuale.

### 3.3 Struttura del Modello

Il presente documento si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale i cui contenuti sono elencati nell'indice in apertura, ed è completato da un Codice Etico, da un Codice Disciplinare e dai Protocolli e dalle Procedure di prevenzione poste a presidio dei processi sensibili, nonché da tutte le altre misure interne volte ad assicurare la tenuta del Modello e quelle costituenti il sistema di controllo interno della Società e quelle organizzative, dirette alla prevenzione degli illeciti di cui al d.lgs. 231/2001.

Le prescrizioni contenute nel Modello di EDOTTO SRL sono integrate da quelle contenute nel Sistema di Gestione della Qualità (S.G.Q.), anch'esse vincolanti per tutti i destinatari del Modello, di tal che anche la violazione di queste ultime è sanzionata a mente del Codice Disciplinare di EDOTTO SRL. Tuttavia, laddove insorgesse un contrasto tra l'applicazione delle prescrizioni del S.G.Q. e quelle del Modello, si dovranno applicare queste ultime.

Il Modello è integrato dalle misure volte ad assicurare il rispetto delle previsioni normative ed indicazioni dell'ANAC in materia di trasparenza, accesso civico ed incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi, al medesimo applicabili.

Fanno parte integrante del Modello tutte le misure e disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza nel lavoro, quelle a tutela dell'ambiente, nonché quelle che compongono il sistema di controllo interno (ivi comprese le istruzioni ed i manuali dei gestionali dell'azienda).

Il rispetto di dette norme di condotta è garantito da un sistema di controlli volto a prevenire devianze rispetto ai comportamenti richiesti. I controlli sono distribuiti lungo la catena gerarchica, in ragione delle posizioni ivi assunte e delle funzioni svolte nell'organizzazione aziendale, attraverso l'organizzazione di ordinati flussi informativi e decisionali. Il funzionamento del Modello organizzativo è sottoposto alla vigilanza di un organismo autonomo a tal uopo preposto (Organismo di Vigilanza – cfr. infra).

### **3.4 Gli elementi del Modello**

#### **3.4.1 La Mappatura delle aree a rischio e dei controlli**

L'art. 6, comma 2°, lett. a), del Decreto dispone che il Modello preveda un meccanismo volto ad individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (“mappatura dei processi”).

Si è, dunque, proceduto all'individuazione delle aree e dei processi sensibili al rischio di commissione di uno degli illeciti per i quali trova applicazione il decreto, attraverso l'analisi delle evidenze documentali e la somministrazione di interviste, avendo a mente gli standard internazionali, le linee guida menzionate, la giurisprudenza nota e la migliore dottrina sul tema.

Le ipotesi di rischio sono state individuate con riferimento alle attività svolte da tutte le funzioni aziendali, ai protocolli ed alle prassi operative adottate, anche in relazione alle attività affidate ad imprese esterne (c.d. outsourcing).

Le attività d'impresa descritte sono state poste in relazione con tutte le fattispecie di illecito rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001.

Si è così potuto tracciare un elenco delle operazioni ritenute possibili occasioni per la

commissione d'illecito (attività sensibili) e delle condotte che danno luogo al reato (rischi), così come illustrato nella Valutazione dei rischi, allegata al presente documento.

Le diverse ipotesi di rischi individuate sono poi state raccolte in categorie riferite alla potenziale frequenza del rischio e all'impatto delle conseguenze, alle contromisure in essere e da adottare, al grado di attenzione che gli organi preposti alla vigilanza devono porre ai fini di prevenzione.

In ragione di questa analisi sono state conseguentemente adottate le misure di prevenzione previste da questo Modello, indicate sinteticamente nella parte speciale, e specificate nei protocolli di prevenzione ai quali si conformano le procedure e le istruzioni operative di EDOTTO SRL.

Con riferimento ai rischi per la salute e la sicurezza si provvede alla valutazione e alla redazione del relativo documento, ai sensi dell'articolo 28 del d. lgs. 81/2008. Il documento di valutazione dei rischi integra e completa la valutazione di rischi da reato sopra indicato.

EDOTTO SRL si dota di un sistema di prevenzione dei reati di cui all'art. 25 septies del d. lgs. 231/01 conforme ai requisiti richiesti dall'art. 30 del d. lgs. 81/08, e più precisamente:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

E' così possibile tracciare un elenco dei fattori in merito ai quali si possono generare, in modo diretto od indiretto, lesioni gravi o gravissime in materia di salute e sicurezza ai lavoratori, per violazione delle norme antinfortunistiche, con riferimento alle aree operative e funzionali di EDOTTO SRL, dell'attività da queste svolte, alle prassi operative adottate. Sono state quindi

prese in considerazione le attività di prevenzione in essere in relazione a tutti gli ambiti relativi alla gestione della salute e sicurezza, richiamati all'articolo 30 del d. lgs. 81/08.

L'O.d.V. segnala al C.d.A. le necessità delle quali si avveda di aggiornamento della mappatura delle aree di rischio ex d. lgs. 231/2001.

Con riferimento all'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro, si applica invece quanto previsto dal d. lgs. 81/2008 e dalle disposizioni interne a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro.

### **3.4.2 Principi di controllo delle attività a rischio e relative procedure**

I processi aziendali sono strutturati in conformità ai seguenti principi di controllo:

- garantire legalità e conformità ai principi di condotta sanciti con il presente Modello, nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio;
- definire formalmente i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività a rischio;
- attribuire responsabilità decisionali coerenti alla posizione gerarchica e a i poteri conferiti;
- definire, assegnare e comunicare correttamente deleghe e procure, anche allo scopo di evitare l'attribuzione ad un unico soggetto di poteri discrezionali illimitati;
- garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi;
- stabilire ed osservare regole di condotta idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle normative vigenti e l'integrità del patrimonio aziendale;
- formalizzare adeguatamente dei processi aziendali strumentali, in quanto interessati dallo svolgimento di attività sensibili, al fine di: i) definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime; ii) garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nelle stesse (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); iii) garantire, ove necessario



- “l’oggettivazione” dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- adottare attività di controllo e supervisione sulle transazioni aziendali;
  - adottare meccanismi di sicurezza, anche informatici, che garantiscano un’adeguata protezione degli accessi fisico – logici ai dati ed ai beni aziendali;
  - assicurare la verificabilità, la documentazione, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione;
  - assicurare la documentazione dei controlli effettuati;
  - garantire la presenza di appositi canali di comunicazione con l’Organismo di Vigilanza;
  - prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell’attività svolta dalle singole funzioni nell’ambito del processo considerato;
  - verificare il rispetto delle norme di legge e di quelle di comportamento previste dal Modello da parte dei soggetti ai quali sono affidati l’adempimento per conto di EDOTTO SRL di attività rientranti nelle aree di rischio individuate (es. rapporti con clienti e fornitori, con particolare riguardo al rispetto delle p.i. di terzi).

### **3.4.3 Casi non previsti dai protocolli**

Qualora si verificano circostanze:

- non espressamente regolamentate da protocolli; o
- che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni;

è dovere di tutti i soggetti appartenenti alle strutture organizzative della società, segnalare la circostanza agli amministratori, al Direttore Generale e all’O.d.V.

Gli amministratori con deleghe in materia ed il D.G, con il responsabile aziendale interessato, valuteranno gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie e ne comunicheranno l’esito all’O.d.V.

### **3.4.4 Disposizioni verso amministratori, direttore generale, responsabili di sede o di funzione**

Costituisce preciso dovere degli amministratori, del direttore generale, dei responsabili di sede e

di funzione tenere un comportamento esemplare ed assicurare, in funzione della posizione assunta nella catena gerarchica dell'ente e delle funzioni svolte all'interno dell'organigramma, il rispetto delle misure di prevenzione adottate dalla Società anche da parte dei loro sottoposti (o di chi è sottoposto alla loro vigilanza per effetto dei rapporti stretti con la società).

Nel caso in cui i loro compensi siano, in tutto o in parte, al conseguimento di obiettivi, l'effettivo rispetto del modello, delle misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione deve costituire uno di tali obiettivi, sicché la commissione di reati, la mancata vigilanza sul rispetto delle previsioni del modello o l'omissione di interventi correttivi, devono costituire motivo di non conseguimento di tali compensi.

### **3.5 Destinatari del Modello**

Il Modello è destinato a tutti i soggetti individuati dall'art. 5 d.lgs. 231/2001, ovverosia agli organi di EDOTTO SRL ed a tutti coloro che esercitano, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di EDOTTO SRL o di unità organizzative autonome, ovvero la gestione ed il controllo di EDOTTO SRL, nonché ai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di costoro, quali i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, gli agenti, i procuratori ed, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto di EDOTTO SRL.

Attraverso apposite pattuizioni, il Codice Etico e le misure previste dal Modello per la gestione dei corsi, si applicano, in particolare, anche ai docenti a contratto.

Tutti costoro sono tenuti a conformarsi alle norme di legge ed alle norme di condotta di EDOTTO SRL così come previsto dal Codice di Condotta (Codice Etico) e dai protocolli di prevenzione adottati con il presente Modello organizzativo.

Più specificamente, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del d. lgs. 81/08 si individuano i seguenti destinatari:

- Il Datore di Lavoro di EDOTTO SRL;
- i Preposti alle singole funzioni aziendali ai quali sono demandati gli obblighi di cui all'articolo 19 del d. lgs. 81/08;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) al quale sono demandati specifici compiti, ai sensi dell'articolo 33 del d. lgs. 81/08;
- il Medico competente, destinatario degli obblighi di cui all'art. 25 del d. lgs. 81/08;
- i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, di cui agli artt. 47, 48 e 49,

ai quali competono le attribuzioni di cui all'art. 50 del d. lgs. 81/08;

- i Lavoratori, soggetti agli obblighi di cui all'art. 20 del d. lgs. 81/08;
- i Progettisti dei luoghi e posti di lavoro e degli impianti, soggetti agli obblighi di cui all'art. 22 del d. lgs. 81/08;
- i Fabbrikanti ed i Fornitori di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale ed impianti, soggetti agli obblighi di cui all'art. 23 del d. lgs. 81/08;
- gli Installatori e Montatori di impianti, attrezzature ed altri mezzi tecnici, soggetti agli obblighi di cui all'art. 24 del d. lgs. 81/08.

## Capitolo 4

### *Organismo di Vigilanza*

#### 4.1 Istituzione e membri

L'art. 6 del Decreto prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento di detti compiti all'Organismo di Vigilanza (OdV) nonché un corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti posti in posizione apicale, ovvero dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

**COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA:** L'OdV di EDOTTO SRL potrà essere composto da uno a tre membri e dovrà essere nominato con delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

Con la medesima delibera, detto Organo nomina il Presidente tra i membri dell'OdV e determina le risorse delle quali potrà disporre per l'esercizio delle sue funzioni. L'OdV dura in carica tre anni, salvo rinnovo da parte del Consiglio di Amministrazione.

Della nomina sono informati tutti i destinatari del Modello.

L'ODV deve avere le seguenti caratteristiche:

- **Autonomia e Indipendenza:** L'ODV a tal fine dispone di autonomi poteri di spesa, ha libero accesso a tutte le funzioni dell'ente senza alcuna necessità di autorizzazioni o consensi preventivi. Le attività dell'ODV non possono essere sindacate da alcun membro o organo della struttura aziendale e nello svolgimento delle stesse l'ODV può avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture interne all'azienda o di consulenti esterni, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità.
- **Professionalità:** l'ODV, al fine di garantire la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle funzioni di cui è investito, è composto da soggetti specializzati nell'ambito della consulenza di analisi dei sistemi di controllo e da soggetti in possesso di specifiche competenze giuridiche.
- **Continuità di azione:** al fine di garantire una continuità nell'esercizio delle proprie funzioni si stabilisce una programmazione temporale delle attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture dell'Ente.

## **RIUNIONI, DELBERAZIONI, REGOLAMENTO INTERNO**

L'ODV si doterà di un proprio regolamento interno disciplinante le modalità operative del proprio funzionamento, la cadenza delle riunioni, le modalità di assunzione delle deliberazioni.

## **FUNZIONI E POTERI**

La *EDOTTO SRL* ha istituito un Organismo di Vigilanza che ha il compito di:

- vigilare sull'effettività e sulla rispondenza del Modello di organizzazione ai requisiti richiesti dal D.lgs. 231/01;
- verificare l'idoneità del Modello a prevenire la commissione di illeciti e mappatura delle aree a rischio;
- verificare e aggiornare costantemente il Modello, al fine di adeguarlo alle modifiche normative e della struttura aziendale;
- verificare e aggiornare il sistema di vigilanza sull'attuazione del Modello;
- procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica riguardo all'applicazione del Modello Organizzativo. Nell'esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la documentazione inerente all'attività svolta dalle singole funzioni e dai soggetti preposti ai processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e

richiedere, se del caso, relazioni scritte. Nell'esercizio di tali operazioni dovrà tenere costantemente informato il responsabile della funzione interessata. Nello svolgimento delle funzioni sopra descritte, l'ODV deve aver libero accesso a tutta la documentazione aziendale, deve poter chiedere e ottenere dati e informazioni dalla Direzione e dai responsabili con tempestività.

- promuovere le attività finalizzate alla conoscenza del Modello all'interno dell'azienda;
- verificare e promuovere la partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione organizzati dai membri dell'ODV;
- dare esecuzione alle attività di verifica programmate nell'esecuzione dei controlli previsti nel Modello Organizzativo 231;
- eseguire l'elaborazione dei dati forniti e redigere le conclusioni in merito alle verifiche effettuate;
- segnalare agli organi competenti le violazioni del Modello Organizzativo 231 e verificare con gli organi competenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- effettuare verifiche sull'attività dell'azienda ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree delle attività sensibili;
- verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative utilizzate per dare attuazione al Modello Organizzativo 231.

L'Organismo di Vigilanza ha in particolare la responsabilità di esprimere pareri vincolanti riguardo alle problematiche di natura etica che potrebbero insorgere nell'ambito delle decisioni della EDOTTO SRL e alle presunte violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01

Deve inoltre attivarsi al fine di effettuare una revisione periodica, con cadenza annuale all'inizio di ogni nuovo anno, del Modello e del Codice e dei relativi meccanismi di attuazione ed ha il compito di portare a conoscenza di tutti i portatori di interesse dell'aggiornamento dello stesso.

Nello svolgimento delle funzioni sopra descritte, l'ODV deve aver libero accesso a tutta la documentazione aziendale; deve poter chiedere e ottenere dati e informazioni dalla Direzione e dai responsabili con tempestività.

I responsabili delle varie aree, della EDOTTO SRL, devono comunicare all'ODV la presenza di eventuali situazioni a rischio di reato.

## 4.2 Informativa da e verso l'ODV

Annualmente l'ODV presenta una relazione scritta che evidenzia l'attività svolta nel corso dell'anno nell'esercizio delle funzioni allo stesso spettanti, l'attività da svolgere nell'anno successivo ed il rendiconto circa l'impiego delle risorse finanziarie assegnate in dotazione all'ODV stesso.

L'ODV comunica alla Direzione le conclusioni relative all'attività di verifica e alla presenza delle eventuali irregolarità accertate.

L'ODV deve comunicare immediatamente alla Direzione aziendale eventuali problematiche significative scaturite dalle attività nonché relazionare immediatamente sulle eventuali violazioni al modello riscontrate.

Da parte delle strutture della EDOTTO SRL devono essere comunicati con tempestività all'ODV i seguenti documenti:

- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti dalle competenti autorità dai quali si evinca l'avvio di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001 che potrebbero comportare la contestazione all'Ente dei reati previsti dal D.lgs. 231/01;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- segnalazioni di eventuali violazioni del Modello organizzativo 231 con specifica indicazione dei procedimenti disciplinari avviati.

Il sistema delle deleghe e dei poteri attribuiti ai vari dipendenti dell'Ente deve essere comunicato all'ODV e dovranno essere comunicate con tempestività anche le modificazioni di tali poteri.

Le segnalazioni in merito a possibili violazioni del Modello dovranno essere effettuate per iscritto e debitamente sottoscritte. Una volta ricevuta una segnalazione, l'ODV valuta le indagini da eseguire chiedendo informazioni al soggetto segnalante e/o al soggetto cui viene imputata la violazione del modello. L'ODV motiva per iscritto la decisione di procedere ad un'indagine interna o all'archiviazione della segnalazione.

Gli eventuali incontri tra l'ODV e le strutture amministrative della EDOTTO SRL dovranno essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali, da custodirsi da parte dell'ODV stesso.

Le segnalazioni possono essere inoltrate a questi indirizzi:

presso la sede della società in busta chiusa e sigillata e recante sulla busta la destinazione dell'ODV;

all'indirizzo pec: [odvedottosrl@pec.it](mailto:odvedottosrl@pec.it);

all'indirizzo mail dei membri dell'ODV, individuati sul sito dell'Azienda.

Le segnalazioni devono contenere tutti gli elementi utili per la ricostruzione del fatto e per il successivo accertamento della fondatezza di quanto segnalato.

Le segnalazioni di illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Tali segnalazioni sono raccolte, progressivamente numerate e conservate in un apposito archivio, al quale è consentito l'accesso solo all'ODV.

L'ODV opera in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

E' dovere dell'ODV, valutare le segnalazioni pervenute e compiere gli approfondimenti del caso, al fine di proporre le eventuali azioni di intervento, di norma entro 60 giorni dalla segnalazione.

La società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni o segnalazioni all'ODV.

Le segnalazioni a mezzo posta sono immediatamente protocollate e le buste sono consegnate all'ODV ancora sigillate. L'ODV è immediatamente informato dell'arrivo della busta contenente la segnalazione.

L'ODV raccoglie, numera progressivamente, data e conserva le segnalazioni a norma di legge, in apposito archivio riservato, al quale è consentito l'accesso solo all'ODV.

L'ODV opera in modo da garantire la riservatezza di coloro che hanno effettuato la segnalazione.

L'ODV compie una prima valutazione delle segnalazioni, se indispensabile, anche mediante richieste di informazioni al segnalante, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione:

**se la segnalazione è manifestamente infondata**, archivia la segnalazione, informandone il segnalante, con modalità tali da assicurarne la riservatezza;

**se la segnalazione non è manifestamente infondata**: 1) procede ad ulteriori approfondimenti istruttori, per un tempo non superiore a 90 giorni dalla data della segnalazione e trasmette al D.G. e/o all'A.D. e/o al Presidente e/o ai Sindaci, un' informativa completa sui fatti, con l'indicazione degli elementi a sostegno raccolti ed eventuali suggerimenti di azioni disciplinari da intraprendere. L' informativa dovrà essere redatta e trasmessa con modalità tali da assicurare la riservatezza del segnalante; 2) se il fatto segnalato riguarda il DG o un Amministratore, l' informativa è rivolta agli Amministratori e ai Sindaci per le determinazioni del caso, sempre con modalità tali da assicurare la riservatezza del segnalante.

L'identità del segnalante non può essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano segnalazioni all'ODV.

Qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano segnalazioni all'ODV è punita in base alle norme del codice disciplinare, con la sanzione più grave consentita dalle leggi e dal contratto applicabile (per gli amministratori essa è giusta causa di revoca).

L'ODV ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dal ricercare ed utilizzare le stesse, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 d. lgs. 231/2001. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'ODV è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con le disposizioni normative a tutela dei dati personali.

#### **4.3 Sistema sanzionatorio**

Elemento essenziale per il funzionamento del Modello organizzativo 231 è l'introduzione di



un sistema disciplinare idoneo a sanzionare gli eventuali comportamenti contrastanti con le misure previste dallo stesso.

In proposito l'art. 6 co. 2 lettera e) del D. Lgs 231/01 stabilisce infatti che il Modello di organizzazione e gestione deve *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

Il successivo art. 7, co. 4 lettera b) afferma poi che l'efficace attuazione del Modello richiede *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Va precisato che l'applicazione delle sanzioni disciplinari è indipendente rispetto all'avvio e alla conclusione di un eventuale procedimento penale. La violazione delle regole contenute nel presente Modello deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

In generale, l'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'ODV.

#### **4.3.1 Sistema sanzionatorio per i lavoratori dipendenti**

Alla notizia di una violazione del Modello di organizzazione o del Codice Etico da parte di un lavoratore dipendente deve essere iniziato un procedimento disciplinare finalizzato all'accertamento di tale illecito.

Le sanzioni irrogabili sono adottate nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. *“Statuto dei lavoratori”*) ed eventuali normative speciali applicabili e sono rappresentate dal:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 5 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relative agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni. Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva

competenza, agli organi aziendali.

Nella definizione del tipo e dell'entità di ciascuna delle sanzioni dovranno essere considerate l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza, imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento; il comportamento complessivo del lavoratore con riguardo ad eventuali precedenti disciplinari già oggetto di contestazione; le mansioni svolte e ogni altra circostanza inerente la violazione disciplinare.

Le sanzioni saranno applicate dalla funzione competente su segnalazione motivata dell'ODV.

#### **4.3.2 Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti**

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello 231, o di adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso o del Codice Etico, EDOTTO SRL provvederà ad applicare, nei confronti degli stessi, le misure più idonee in conformità con quanto normativamente previsto.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità del dirigente, all'eventuale presenza di precedenti disciplinari a carico del dirigente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo.

Se la violazione farà venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione sarà individuata nel licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni saranno applicate dalla funzione competente su segnalazione motivata dell'ODV.

#### **4.3.3 Misure nei confronti di soggetti terzi**

Con riguardo a soggetti terzi, quali collaboratori esterni e fornitori con cui Edotto srl entri in contatto nello svolgimento della propria attività, sono state predisposte nei contratti apposite clausole (da far sottoscrivere agli stessi per presa conoscenza ed accettazione) mediante le quali viene dato atto della conoscenza del Modello 231, viene data informativa in merito alle conseguenze a fronte di eventuali comportamenti posti in essere in violazione del Modello, quali ad esempio l'immediata risoluzione del contratto o il mancato rinnovo dell'incarico/fornitura e con la quale i soggetti terzi si assumono l'impegno ad astenersi da comportamenti idonei ad integrare le fattispecie delittuose di cui al D. Lgs 231/01.

Sarà compito dell'ODV valutare l'idoneità delle misure adottate nei confronti dei soggetti terzi ed indicare eventuali conseguenti modifiche delle obbligazioni contrattuali.

## Capitolo 5

### *Codice Etico*

#### 5.1 Premessa

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati, ai sensi del D.lgs. 231/01 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Il Codice Etico è un documento ufficiale che contiene l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità dell'azienda nei confronti dei cosiddetti Stakeholders o portatori di interessi (dipendenti, Pubblica Amministrazione, fornitori ecc.) e si prefigge di raccomandare, vietare o promuovere determinati comportamenti, prevedendo altresì delle sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Anche se il Codice Etico può esistere a prescindere dall'adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo e in totale autonomia, viene di solito ritenuto il nucleo del già menzionato Modello.

In generale il Codice deve prescrivere il rispetto assoluto della normativa applicabile. Ogni dipendente di Edotto deve quindi impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui l'azienda opera e tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, i fornitori, i clienti e ogni altro soggetto che abbia rapporti con Edotto.

Va precisato che il Codice Etico, in quanto atto di autoregolamentazione dell'impresa, spiega in modo automatico i suoi effetti nei confronti del personale. Ciò non vale nel caso dei soggetti che sono legati all'impresa da rapporti non subordinati e, pertanto, in tali casi deve essere prevista una specifica clausola contrattuale accettata dalle parti.

Il Codice Etico si integra con le norme contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed è costituito dai principi etici generali di riferimento, dai principi etici di condotta nei confronti degli stakeholders, dai comportamenti vietati e regole di comportamento e dal sistema sanzionatorio.

In continuità con l'opera compiuta da Edotto srl dalla sua istituzione a oggi, il presente Codice Etico presenta gli impegni etici che animano le attività del Centro allo scopo di esplicitare funzioni e responsabilità che questo esercita nella promozione dello sviluppo della persona e del contesto territoriale in cui è inserito.

## 5.2 Destinatari

Il presente Codice Etico si rivolge a tutti i soggetti individuali e collettivi che instaurano con Edotto srl relazioni significative o i cui interessi sono a vario titolo coinvolti nelle attività da questo promosse.

In particolare, sono da considerarsi coinvolti dall'adozione del presente documento, in termini diricadute dirette o indirette, i seguenti soggetti:

- dipendenti;
- collaboratori interni ed esterni;
- consulenti;
- destinatari dei servizi;
- pubbliche amministrazioni;
- organizzazioni sindacali;
- fornitori.

Tutti i destinatari si impegnano a:

- agire e comportarsi secondo i principi e i modelli di comportamento stabiliti nel presente Codice Etico;
- cooperare per l'attuazione delle procedure interne previste per l'attuazione del Codice Etico e di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001;
- segnalare all'Organismo di vigilanza tutte le violazioni del Codice Etico di cui vengano a conoscenza.

All'interno delle relazioni intrattenute con questi soggetti la EDOTTO SRL s'impegna a cooperare nell'ottica di un reciproco rispetto e nel vantaggio di tutte le parti coinvolte.

## 5.3 Finalità del Codice Etico

Il presente Codice Etico è stato elaborato per rendere espliciti i principi ispiratori dell'attività di EDOTTO SRL e per fornire a dipendenti, collaboratori e destinatari dei servizi e a tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'azienda precise indicazioni su modelli e regole di comportamento cui attenersi nelle situazioni in cui operano con Edotto o in sua vece, in modo che possano rendersi coerenti con la missione perseguita con la sua attività.

## 5.4 Sistema disciplinare e sanzioni

Ogni grave e persistente violazione del Codice Etico costituisce infrazione disciplinare e comporta l'applicazione per i dipendenti di sanzioni proporzionate alla gravità del comportamento illecito o non conforme adottato comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), e dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Qualora la violazione delle norme etiche fosse, invece, posta in essere da un lavoratore autonomo, fornitore o altro soggetto avente rapporti contrattuali con l'impresa (es. collaboratori, consulenti) si prevede, quale sanzione, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile con eventuale richiesta di risarcimento per i danni procurati.

## 5.5 Aggiornamento del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

L'aggiornamento del Codice Etico e del connesso Modello di Organizzazione Gestione e Controllo si rende necessario in occasione di:

- novità legislative;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività di Edotto srl;
- significative violazioni delle norme e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo odi esperienze di pubblico dominio del settore di attività dell'impresa.

L'attività della Edotto srl è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello e/o del Codice.

Il compito di disporre l'aggiornamento di tali documenti è attribuito all'Organismo di Vigilanza in collaborazione con le risorse interne interessate. Modello e Codice etico sono approvati con delibera del massimo organo.

## Capitolo 6

### *Attività di comunicazione e formazione*

#### 6,1 Comunicazione

La disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli Enti commerciali derivanti da reato prevede che l'azienda, al fine di dare una efficace ed effettiva applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D. Lgs. 231/2001, operi un adeguato insieme di azioni comunicative, così da portare a conoscenza di tutti i portatori di interesse il contenuto

del Modello.

In proposito è possibile distinguere tra:

FORMAZIONE che è rivolta a soggetti che direttamente devono applicare, nello svolgimento delle proprie mansioni, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e le relative procedure. Più in particolare la formazione verterà sia su contenuti generici quali il D. Lgs. 231/01 sia per l'applicazione del Modello all'interno dell'Ente ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nel suo complesso, nonché su contenuti specifici alle singole aree di attività.

INFORMAZIONE consistente in un'attività di carattere generale finalizzata a portare a conoscenza di soggetti interni e esterni e non direttamente coinvolti nella vita operativa dell'Ente, la scelta che l'Ente ha operato applicando il Modello 231, e le conseguenze sul piano dell'etica e della trasparenza nelle attività con tali soggetti.

Più in particolare EDOTTO SRL ha previsto che:

- ai dipendenti e ai membri interni venga consegnata una copia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico; gli stessi verranno coinvolti in apposita attività di formazione avente ad oggetto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico ed i relativi presupposti legislativi.
- i collaboratori esterni verranno resi edotti circa l'adozione da parte dell'azienda del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico mediante apposita clausola inserita nei relativi contratti.
- la Pubblica Amministrazione verrà resa edotta circa l'adozione da parte dell'azienda del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico mediante apposita clausola inserita nei relativi contratti;
- I fornitori ed i consulenti verranno resi edotti circa l'adozione da parte dell'Ente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico mediante apposita clausola inserita nei relativi contratti

Una copia del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico verrà affissa nella bacheca della Edotto srl.

L'attività di comunicazione dovrà essere effettuata in collaborazione con l'ODV il quale ha il compito di promuovere le attività finalizzate alla conoscenza del Modello all'interno dell'Ente.

## 6.2 Formazione

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il Codice Etico adottati da Edotto srl richiedono l'attuazione di interventi formativi delle risorse umane coinvolte al fine di renderli edotti: dei rischi che incombono su alcune attività, in cui può verificarsi la commissione di uno dei reati previsti dalla normativa in oggetto; delle misure disponibili per prevenire tali fattispecie delittuose; dei profili della disciplina in materia più rilevanti in rapporto alle relative attività; delle responsabilità che ne derivano; delle procedure di dettaglio adottate dall'Ente.

L'attività di formazione riguarda tutti coloro i quali partecipano ad attività classificate a più elevato rischio di commissione di reati, o svolgono incarichi nell'ambito dell'Ente, sia in qualità di dipendenti che di collaboratori, anche esterni. Anche i terzi che eventualmente dovessero ricoprire ruoli o mansioni in tali settori, dovranno applicare i medesimi criteri di protezione.

### PARTE SPECIALE

Nella parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sono prese in analisi le fattispecie per le quali trova applicazione il sistema di sanzioni previste dal D. lgs. 231/2001 e, alla luce della valutazione dei rischi effettuata, sono illustrate le attività sensibili, in quanto esposte al rischio di realizzazione delle ipotesi sanzionate e le attività ad esse strumentali. Sono, quindi, illustrate le contromisure adottate da EDOTTO SRL ai fini della prevenzione.

### ALLEGATIO

Sono allegati e parte integrante del presente MODELLO di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- Matrice di valutazione dei rischi;
- Codice Etico
- Protocolli e procedure

### PROCEDURA WHISTLEBLOWING POLICY